



**COMUNE DI FRATTAMAGGIORE**

**PROVINCIA DI NAPOLI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E/O  
SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA  
PROVENIENTE DALLA RACCOLTA  
DIFFERENZIATA**



## SOMMARIO

- ART. 1 OGGETTO DELL' APPALTO
- ART. 2 AMMONTARE DELL' APPALTO
- ART. 3 FINANZIAMENTO DELL' APPALTO
- ART. 4 SISTEMA DELL' APPALTO
- ART. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 6 DURATA DELL' APPALTO
- ART. 7 MATERIALI E ATTREZZATURE
- ART. 8 CONSEGNA DEL SERVIZIO
- ART. 9 INVARIABILITA' DEL PREZZO
- ART. 10 CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 12 DIVIETO DI SUBAPPALTO
- ART. 13 RESPONSABILITA' E ONERI
- ART. 14 CONTRATTI COLLETTIVI
- ART. 15 INFRAZIONI E PENALITA'
- ART. 16 RISOLUZIONE E RESCSSIONE CONTRATTUALE
- ART. 17 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE
- ART. 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 19 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 20 CONTROLLO E VIGILANZA
- ART. 21 SEDI E RECAPITI
- ART. 22 CONTROVERSIE
- ART. 23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA (salvaguardia)
- ART. 24 RIFERIMENTO ALLA LEGGE



## ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto il servizio di recupero e/o smaltimento della frazione di rifiuto organico (cod. C.E.R. 20 02 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense e cod. C.E.R. 20 02 01 rifiuti biodegradabili da giardini e parchi) proveniente dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio comunale.

I rifiuti oggetto del servizio di cui al presente appalto sono tutti quelli umidi e/o organici provenienti da abitazioni private, mense, ristoranti, bar, ortofrutta, fiorai e da ogni edificio o locale a qualunque uso adibito nonché rifiuti verdi e sfalci di qualunque provenienza.

Sono fornite di seguito alcune informazione base:

- <b>Rifiuti umidi e/o organici prodotti/previsti:</b>	<b>circa 262,93 t./mese per CER 20 01 08</b>
	<b>circa 8,06 t./mese per CER 20 02 01</b>

Il servizio oggetto dell'appalto è, ad ogni effetto, connesso e consequenziale ai servizi pubblici essenziali e quindi costituiscono attività di pubblico interesse, e come tali non potranno essere sospesi se non per causa di forza maggiore.

## ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto complessivo del servizio di recupero e/o smaltimento ammonta a € **843.554,4** oltre iva al 10%.

**Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.**

Per l'esecuzione del servizio di cui all'art. 1 all'appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo offerto in sede di gara, moltiplicando per il quantitativo di rifiuto conferito a trattamento.

I prezzi unitari a base di gara sono:

C.E.R. 20.01.08 – 130,00 €/tonn

C.E.R. 20.02.01 – 120,00 €/tonn

Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il corrispettivo sarà pagato in rate mensile posticipate entro trenta giorni da quello di presentazione della relativa fattura all'ufficio protocollo, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, dell'avvenuto servizio reso, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e previa acquisizione del Durc (documento unico di regolarità contributiva). E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

La fattura dovrà contenere il numero del formulario e la rendicontazione del quantitativo di rifiuti recuperati e/o smaltiti dall'appaltatore durante il periodo di riferimento.

## ART. 3 – IL FINANZIAMENTO DELL'APPALTO

Servizio di recupero e/o smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani  
**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**



L'appalto in questione è finanziato con i fondi del bilancio comunale.

#### **ART. 4 – SISTEMA DELL'APPALTO**

L'Amministrazione Comunale procederà all'appalto del servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti organici derivati da raccolta differenziata, mediante procedura aperta ai sensi dell' art.55 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

#### **ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

E' facoltà dell' Amministrazione Comunale, in caso di emanazioni di leggi e regolamenti sovra comunali o condizioni da essa favorevoli nell'economia della raccolta della frazione di organico, di avvalersi della clausola rescissoria del contratto o utilizzare altri impianti, senza riconoscere alcun titolo di risarcimento all'aggiudicatario.

Si stabilisce espressamente che la ditta appaltatrice abbia la disponibilità di idoneo ed autorizzato impianto presso il quale il Comune provvederà a conferire la frazione di rifiuto organico per il suo recupero e smaltimento.

I rifiuti saranno conferiti direttamente presso la piattaforma dell'impresa, affinché essa impresa provveda al loro smaltimento e/o recupero con rilascio di tutta la documentazione connessa ad esso recupero e smaltimento. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia.

L'impianto dovrà garantire un orario di apertura pari ad almeno otto (8) ore/giorno, comprese le festività. Ogni chiusura "eccezionale" ed imprevista dovrà essere comunicata, mezzo fax, con un preavviso di almeno 7gg e non dovrà avere una durata superiore alle 48 ore.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell' impianto di cui sopra l'Appaltatore dovrà, entro il termine 48 ore:

- a) comunicare l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- b) trasmettere la seguente comunicazione:
  - eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all' Albo Gestori Ambientali – di cui al D.Lgs n. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi di cui sopra (nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del gestore);
  - provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di compostaggio presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché – nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore – convenzione stipulata tra quest'ultimo e il
  - gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.



L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto su previsto, di impianti alternativi a quelli indicati dall' Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo.

#### **ART. 6 – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata di anni due, con decorrenza dalla data di inizio effettivo del servizio così come risulterà da apposito verbale.

I servizi dovranno essere iniziati anche nelle more della stipula del contratto d'appalto e quindi sotto riserva di legge.

E' fatta salva ogni decisione dell'Ente di rescindere il contratto prima della scadenza naturale nel caso il servizio non sia prestato diligentemente, su relazione del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto della normativa generale e specifica inerente la materia dell'appalto.

Alla scadenza il contratto sarà risolto automaticamente senza formalità di rito. In particolare si precisa che a norma dell'art. 6 della L. 537 de 24/12/1993, come sostituito dall'art. 44 della L. 724 del 23/12/1994 è vietato il rinnovo tacito del contratto, dovendosi considerare nulli i contratti stipulati in violazione del divieto di cui innanzi.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state ultimate le formalità relative al nuovo appalto e al conseguente affidamento del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà garantire l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante alle stesse condizioni contrattuali; tale lasso di tempo non potrà in ogni caso eccedere i 6 (sei) mesi.

#### **ART. 7– MATERIALI E ATTREZZATURE**

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione funzionamento, nolo, ecc., dei materiali occorrenti per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché la fornitura di impianto e di esercizio, saranno a carico della ditta.

#### **ART. 8 – CONSEGNA DEL SERVIZIO**

La consegna del servizio alla ditta da parte della Amministrazione Comunale dovrà risultare da apposito verbale con cui si dà inizio allo svolgimento del medesimo e sarà sottoscritto antecedentemente alla stipula del relativo contratto d'appalto. La Ditta non potrà ritardare l'inizio della gestione del servizio oltre 10 (dieci) giorni dalla data di consegna, pena la decadenza "de iure e de facto" dell'appalto. La Ditta dovrà inoltre risarcire i danni causati all'Amministrazione Comunale in conseguenza del ritardato inizio dei servizi.

#### **ART. 9 – INVARIABILITÀ DEL PREZZO**

Non è ammessa, durante il periodo di esecuzione del servizio, alcuna variabilità del corrispettivo del prezzo offerto alla ditta in sede di aggiudicazione della gara. I prezzi della Ditta aggiudicatrice devono intendere remunerativi per tutti i servizi ed obblighi contrattuali con l'implicita ammissione che la ditta appaltatrice abbia eseguito opportune verifiche di



propria convenienza. La ditta non potrà quindi pretendere aumenti per nuove e maggiori spese a qualsiasi titolo sostenute.

#### **ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto all'impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, impresa per i quali la cessione del contratto consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dell'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

#### **ART. 12 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

È vietato alla Ditta di cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto del presente capitolato, in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle maggiori spese che eventualmente ne derivassero.

#### **ART. 13 – RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL'APPALTATORE**

La gestione dei servizi oggetto del presente capitolato verrà effettuata dalla ditta a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, per mezzo di personale e organizzazione propria.

La ditta in ogni caso si intenderà espressamente obbligata a tenere comunque sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia danno diretto o indiretto, che potesse comunque da chiunque derivare, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto, manlevando con ciò l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni o qualsivoglia azione sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La Ditta, inoltre, risponderà per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate nell'espletamento dei servizi nonché nei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata dell'appalto, sollevando l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni qualsivoglia responsabilità a riguardo, anche verso terzi.

È fatto obbligo alla Ditta di segnalare all'Amministrazione Comunale tutte quelle circostanze, situazioni e fatti che possono in qualche modo impedire il normale espletamento e la realizzazione dei servizi.

La ditta appaltatrice dovrà altresì provvedere a propria cura e spesa, allo smaltimento finale di eventuali impurità rientranti massimo nel 5%.

Sono a carico dell'impresa tutte le attrezzature ed i materiali necessari per l'espletamento del servizio.

Inoltre l'assuntore dovrà provvedere a tutto quanto previsto dalla legge in materia, compreso gli oneri di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.



In caso di costituzione di ATI (o di consorzio di imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc.), gli obblighi e le responsabilità del presente articolo e capitolato, sono assunti anche dalle Mandanti o Consorziare.

#### **ART. 14 – CONTRATTI COLLETTIVI**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Consorzio segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Ai sensi del D. Lgs. 163/2006 si precisa che il concorrente può ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego presso le sedi provinciali dell'INPS, dell'INAIL e presso i Servizi per il collocamento delle Province.

#### **ART. 15 – INFRAZIONI E PENALITÀ**

L'impresa appaltatrice, in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali e di cui al presente capitolato, oltre all'obbligo di adempiere all'infrazione contestata non oltre il giorno successivo utile a quello della contestazione, vedrà applicarsi penali comprese, in misura giornaliera tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

In particolare si applicheranno, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, le seguenti penalità per la/e inadempienza/e di cui al presente capitolato e quelle riportate di seguito, salvo cause di forza maggiore non imputabili all'impresa:

<i>Categoria</i>	INADEMPIENZA	IMPORTO (in perc.)
<i>Esecuzione del servizio</i>	Impedimento/Mancata esecuzione del servizio (ad es.: Assenza ingiustificata di idoneo automezzo per l'esecuzione del servizio; avaria tale da impedirne il servizio; ecc., e mancata sostituzione dello stesso)	<i>1 per mille</i>



<i>Esecuzione servizio</i>	<i>del</i>	Incompleta effettuazione del servizio previsto	<i>0,8 per mille</i>
<i>Esecuzione servizio</i>	<i>del</i>	Mancato rispetto degli orari indicati dal committente per l'esecuzione del servizio	<i>0,4 per mille</i>
<i>Rapporti</i>		Mancata consegna di documentazione amministrativa/contabile (es. rapporti richiesti dal Committente, ecc.)	<i>0,3 per mille</i>
<i>Personale</i>		Mancato rispetto di quanto previsto in merito al personale impiegato	<i>0,3 per mille</i>
<i>Automezzi/attrezzature</i>		Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi e delle attrezzature impiegate	<i>0,6 per mille</i>
<i>Controlli</i>		Impedimento dell'azione di controllo da parte del committente	<i>0,6 per mille</i>
<i>Altre</i>		Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	<i>0,3 per mille</i>

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione della contestazione.

Scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna giustificazione, il RUP, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto procederà all'applicazione della penale. Invece le eventuali giustificazioni dell'impresa saranno sottoposte al giudizio insindacabile del Dirigente del Settore.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato alla stazione appaltante, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

L'ammontare delle sanzioni/penali sarà trattenuto in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza o comunque sulla prima rata di pagamento mensile utile e successiva alla contestazione fatta.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, si provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.





Ulteriori sanzioni verranno applicate inoltre all'impresa anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dell'impresa stessa nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE**

Il contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte dell'Amministrazione Comunale nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per l'Amministrazione Comunale anche per risarcimento danni:

1. in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. in caso di cessione dell'impresa oppure di cessazione dell'attività dell'impresa;
3. in caso in cui venga accertata da parte dell'A.C., il subappalto in violazione dell'art. 10 del presente CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
4. in caso in cui si verifichi la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e/o del Decreto Dirigenziale Regionale;
5. per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi;
6. in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
7. qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ai sensi dell' art. 91, comma 1, del D.Lgs, n. 159 del 06.09.2011, come modificato dal D.Lgs n.218 del 15.11.2012;
8. in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
9. in caso di concordato preventivo, fallimento o violazione degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa.

Nei caso sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui l'Amministrazione Comunale comunica all'impresa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'impresa stessa. L'Amministrazione Comunale procederà a escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto a incamerare la cauzione definitiva e al risarcimento del danno qualora:

- a) l'impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno all'Amministrazione Comunale;
- c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) arbitrario abbandono o sospensione del servizio non dipendente da cause di forza maggiore.



Nei casi sopra citati il Committente farà pervenire all'impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla presentazione entro sette giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia l'Amministrazione Comunale sia l'impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, il Comune ha facoltà di rescindere il contratto previa comunicazione scritta all'altra parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 mesi prima dello scioglimento del rapporto contrattuale.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di emanazioni di Leggi e regolamenti sovra comunali o condizioni ad essa favorevoli nell'economia della raccolta della frazione di organico di avvalersi della clausola rescissoria del contratto senza riconoscere alcun titolo di risarcimento all'aggiudicatario.

#### **ART. 17 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – SPESE**

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 75 del D.lgs. 163/2006). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del valore complessivo dell'appalto.

La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, ex art. 113 del D.lgs. n° 163/2006.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione Comunale, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Saranno a carico dell'Appaltante tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del presente atto, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti esclusi I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.



#### **ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società poste Italiane S.p.a. dedicati dall'appaltante alle commesse pubbliche. Si effettueranno le disposizioni di pagamento sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La violazione a quanto sopra costituirà motivo di risoluzione del contratto.

#### **ART. 19 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invito.

In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, si procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Il presente Capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

#### **ART. 20 – CONTROLLO E VIGILANZA**

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento dell'appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, tramite tecnici incaricati, nonché a mezzo del gestore dei servizi di Igiene del Comune. La ditta appaltatrice consentirà tali controlli da parte dell'Ente appaltante nei modi e forme di legge. L'azione di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'appaltatore. Tutti i provvedimenti saranno notificati attraverso i mezzi consentiti dalla legge.

#### **ART. 21 – SEDI E RECAPITI**

La Ditta in sede di gara dovrà dichiarare la propria sede legale ad ogni effetto giuridico, la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, il recapito telefonico, telefax e postale per tutti gli effetti delle procedure di gara. Ogni variazione successiva dovrà essere comunicata entro tre giorni dal suo verificarsi.



## **ART. 22 – CONTROVERSIE**

Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Napoli.

## **ART. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA ( SALVAGUARDIA)**

Il contratto sarà rescisso qualora durante l'esecuzione del servizio subentrino coattivamente l'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 2010 n. 26 e ss.mm.ii, attraverso la S.A.P.N.A. s.p.a. (Sistema Ambiente Provincia di Napoli) o altro ente sovracomunale, senza che l'impresa possa vantare crediti o diritti nei confronti del Comune per il mancato utile derivante dalla differenza tra quanto previsto per le prestazioni originarie appaltate e quelle effettivamente eseguite.

Il Comune si riserva altresì, la facoltà di recedere dal contratto in corso, sia nel suo complesso sia specificatamente per ogni singolo servizio oggetto dell'Appalto, senza penalità, indennità o altro tipo di corrispettivo, nel caso previsto dall'art. 198, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 152/2006, con preavviso di sei mesi all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata r/r/, qualora l'Amministrazione dovesse decidere per nuove o diverse forme di gestione dei servizi, in base alle possibilità consentite o imposte dalla normativa.

Il contratto sarà da intendersi automaticamente risolto, senza alcun titolo di indennizzo o penalità, nel momento in cui l'esercizio delle funzioni Comunali in materia di rifiuti venisse trasferito all'A.T.O. di cui al citato D. Lgs. N. 152/2006.

## **ART. 24 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

IL RUP

Avv. Valentina Ferraro